

LA DICHIARAZIONE IVA

1

LE ISTRUZIONI MINISTERIALI
E IL MODELLO
IVA 2015 (BOZZE)

STRUTTURA
DEI MODELLI

▶ CONTABILITÀ SEPARATE
(ART. 36 DPR 633/1972)



ESERCIZIO DI PIÙ ATTIVITÀ

- IMPRESA E LAVORO AUTONOMO
- PIÙ IMPRESE
- PIÙ TIPI DI LAVORO AUTONOMO
- PIÙ ATTIVITÀ NELL'AMBITO DELLA STESSA IMPRESA
- PIÙ ATTIVITÀ NELL'AMBITO DELLO STESSO LAVORO AUTONOMO

IL REGIME SI APPLICA SU

- OPZIONE
- EX LEGGE, quando i regimi IVA sono diversi (es. NORME E STRUTTURE)

2

I contribuenti con CONTABILITÀ SEPARATA devono presentare il FRONTESPIZIO ed UN MODULO PER OGNI CONTABILITÀ SEPARATA

TIRMA DELLA
DICHIARAZIONE

→ Va apposta nell'apposito riquadro
IN FORMA LEGGIBILE

→ AVVISI TELEMATICI

- INVIO AVVISI TELEMATICI
ALL'INTERMEDIARIO

Se il contribuente opta per tale
scelta le COMUNICAZIONI DI
IRREGOLARITÀ ex

ART. 36 BIS DPR 600/73

ART. 54 BIS DPR 633/72

vengono inviate all'INTERMEDIARIO
INCARICATO DELLA TRASMISSIONE TELEMATICA

- RICEZIONE AVVISI
TELEMATICI

In ogni caso l'INTERMEDIARIO
deve accettare, barrando le
caselle

Se il contribuente NON esercita due opzioni 3
le COMUNICAZIONI DI IRREGOLARITÀ sarà inviato
al suo DOMICILIO FISCALE con RACCOMANDA

PARERE PRELIMINARE ⇒ OPZIONITÀ DI DUE
SCELTE

- Si evita di investire il CLIENTE
- Si guadagna tempo perché il termine di 30 GIORNI decorre dal 60° giorno del giorno di TRASMISSIONE TRAMATICA DELL'AVVISO

QUADRO VA

INFORMAZIONI E DATI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ

Sezione 1 e
Sezione 2

- CONTRIBUENTE CHE ESERCE
UN'UNICA ATTIVITÀ



le 2 SEZIONI VANNO
COMPILATE IN UN UNICO MODULO

- Se il contribuente esercita più attività
con CONTABILITÀ SEPARATE

4



SEZIONE 1 → TANTI MODULI PER QUANTI
SONO LE CONTABILITÀ

SEZIONE 2 → UNICO MODULO RIPILOGATIVO

RIGO VA 5

Deve essere compilato dai
Soggetti che nel corso dell'anno
d'imposta ha effettuato

Acquisti per { APPARECCHIATURE per i quali
le DEDUZIONI
SERVIZI TELEFONICI IVA è stata
> 50%

RIGO VA 13

OPERAZIONI EFFETTUATE NEI
CONFRONTI DI
CONDOMINI
ESCLUSE

- FORNITURE PER UTENZE (acqua, gas, energia elettrica)
- COMPRAVE LOGGATE A UTENZA ALLA FONTE

RIGO VA14 (ABROGATO)

5

RIGUARDAVA IL REGIME DEI C.D. "MINIMI"
(ART. 27, commi 1 e 2, del D.L. 98/2011)

↓ regime soppresso per
effetto della

LEGGI DI STABILITÀ 2015 (LEGGI 190/2014)

RIGO VA15

RISERVA A

SOCIETÀ NON
ORGANICHE

ART. 3 LEGGE 729/1994
RICAVI INFERIORI AI MINIMI

SOCIETÀ IN
PERDITA SISTEMATICA

ART. 2, commi 36 bis
e 36 UNDECIES
D.L. 138/2011

↓ modificato
dall'

ART. 18 D.LGS. 175/2014
(⁴ SEMPLIFICAZIONI)

la disciplina delle SOCIETÀ DI CONTROLLO
opera nei confronti dei SOGGETTI
IN PERDITA SISTEMATICA

1. A PARTIRE DAL PERIODO D'IMBUSTA SUCCESSIVO
AL QUINQUENNIO IN CUI È STATA ~~IMBONZIATA~~
(primo anno 3 ANNI)

2. SITUAZIONI DI PERDITA FISCALE PER UN
QUADRIENNIO E PER UN ANNO UN
(primo BIENNIO)

RODDITO IMBONBIUS INFERIORE A QUELLO
MINIMO PRESUNTO

CODICE → vedere ISTRUZIONI

①
②
③



CREDITO IVA emergente dalla
DICHIARAZIONE ANNUALE
NON PUÒ ESSERE UTILIZZATO IN
COMPENSAZIONE NEL MODELLO F24
ORIZZONTALE
(AMMESSA SOLO LA COMPENSAZ. VERTICALE)

④



PERDITA DEFINITIVA DEL CREDITO
IVA ANNUALE

①

SOCIETÀ DI COMANDO PER L'ANNO OGGETTO DELLA
DICHIARAZIONE E PER I DUE PRECEDENTI (ORA 4 PRECEDENTI)

②

NON HA EFFETTUATO NEL TRIENNIO (ORA QUINQUENNIO)
OPERAZIONI PER UN VOLUME D'affari ALMENO PARI A QUELLO
DEI RICAVI MINIMI PRESUNTI

QUODRO VA - ^{REGO} de VA20 &
VA26

7

ESTREMI IDENTIFICATIVI DEI RAPPORTI FINANZIARI

RISERVA AGLI ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI
CON COMPENSI NON SUPERIORI A 5 MILIONI DI EURO CHE
UTILIZZANO PER LE OPERAZIONI ATTIVE E PASSIVE SOLO
MEZZI TRACCIABILI

se questi indicano in
dichiarazione gli estremi
dei RAPPORTI FINANZIARI

RIDUZIONE A META'

DUE SANZIONI AMMINISTRATIVE
DI CUI OGNI

ART. 1, 5, 6 D. LGS. 471/1997

QUADRO Vc

ESPORTATORI E OPERATORI ASSIMILATI
ACQUISTI E IMBRIAZIONI SENZA
APPLICAZIONE DELL'IVA

ESPORTATORI ABITUALI

L'acquisto senza applicazione
dell'IVA è permesso a condizione
che il soggetto abbia effettuato
ESPORTAZIONI NELL'ANNO PRECEDENTE
PARI ALMENO AL

10% del VOLUME D'AFFARI
(il c.d. "PLAFOND")

LA DICHIARAZIONE D'INTENTO

L'esportatore deve consegnare
al FORNITORE la c.d. "DICHIARAZIONE
D'INTENTO" ove attesta, sotto la
propria responsabilità, di possedere
i requisiti di ESPORTATORE ABITUALE

e chiede al fornitore di non
applicare l'IVA ai sensi
dell'ART. 8, comma 1, lett. c DPR 633/1972

NOVITA' INTRODotta
DALL'ART. 20
D. LGS. 17/2014
"SEMPLIFICAZIONI"

→ Inverte l'obbligo
dell'INVO Telematico
ora in capo
all'ESPORTATORE
MEDESIMO

PLAFOND

L'esportatore può calcolare il PLAFOND con DUE METODI:

- SOLARE: operazioni effettuate nell'anno solare precedente (ESPORTAZIONI, Cessioni INTRACOM.)
- MENSILE (o MOBILE): operazioni effettuate nei 12 mesi precedenti (si calcola, quindi, mese per mese)

VE 31

Il quadro ^{VE} è allegato con il RIGO VE 31 ove va indicato il AMMONTARE DELLE OPERAZIONI IMBONIBILI EFFETTUATE NEI COMPRESI DI ESPORTATORI CHE ABBIANO RILASCIATO LA DICHIARAZIONE DI INTENSO

QUADRO VE

- OPERAZIONI ATTIVE
- DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI

VE 33

OPERAZIONI ESENTI
(ART. 10 DPR 633/1972)

- N.B. - L'effettuazione di OPERAZIONI ESENTI comporta la compilazione della SEZIONE 3-A del QUADRO VF


DEROGA

Se le OPERAZIONI ESENTI, ~~indicate~~
nel ~~rigo VE 33~~

10

1. sono SVOLTE IN VIA OCCASIONALE
ovvero
2. riguardano unicamente le OPERAZIONI
ESENTI di cui ai numeri
DA 1 A 9 DELL'ART. 10

E QUOTE NON RIENTRANO NELL'ATTIVITA'
PROPRIA, TIPICA



è richiesta ESCLUSIVAMENTE
LA COMPILAZIONE DEL

RIGO VE 53

RIGO

VE 35

OPERAZIONI CON APPLICAZIONE DEL
REVERSE CHARGE

RIGO
VE 34

OPERAZIONI EFFETTUATE NELL'ANNO MA CON
IMPOSTA ESIGIBILE IN ANNI SUCCESSIVI
si tratta delle operazioni:

- EFFETTUATE NEI CONFRONTI DELLO STATO
E DEGLI ALTRI ENTI PASSIVAMENTE INDICATI
NELL'ARTICOLO 6, 5° comma, DPR 633/1972

- effettuate ai sensi dell' ART.
3^o BIS D.L. 83/2012

11

A DIMINUZIONE DEL VOLUME D'AFFARI

VE 38

OPERAZIONI EFFETTUATE IN ANNI
PRECEDENTI MA CON IMPOSTA
ESIGIBILE NEL 2014

VE 39

OPERAZIONI CHE NON NEUTRANO
NORMALMENTE NEL VOLUME D'AFFARI
AI SENSI DELL' ART. 20 DPR 633/1972

- CESSIONI DI BENI AMMORTIZZABILI
- PASSAGGI INTERNI DI CUI ALL'ART.
36, ULTIMO COMMA, DPR 633/1972

VE 40

VOLUME D'AFFARI

QUADRO VF

12

OPERAZIONI PASSIVE E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE

Il quadro
COMPRENDE

- ▶ OPERAZIONI DI ACQUISTO PASSIVE
IN ESSERE NEL TERRITORIO
DELL' STATO
- ▶ ACQUISTI INTRACOMUNITARI
- ▶ IMBRTAZIONI DA PAESI
O TERRITORIO EXTRAUE

Art. 3

DETERMINAZIONE
DELL' IVA AMMESSA
IN DETRAZIONE

VF 30

METODO UTILIZZATO PER
LA DETERMINAZIONE
DELL' IVA AMMESSA IN
DETRAZIONE

- N.B. - In questo rigo vi è anche l'indicazione
delle OPERAZIONI ESENTI

- OGNI ESENTE BARRATA UN' UNICA CASCELLA

- NEI CASI DI PLURALITÀ DI REGIME OCCORRE
COMPILARE MODULI DISTINTI

AUTERNATIVITA' TRA SEZ. 3 e Sez. 3-C

13

NON devono compilare il RIG0 VF30 ma ~~ma~~
i RIGHI DA VF53 A VF55

i CONTRIBUENTI che nel corso dell'anno d'imposta
hanno effettuato

↳ OPERAZIONI ESENTI OCCASIONALI

↳ OPERAZIONI IMPENBILI OCCASIONALI
IN ASSENZA DI ACQUISTI AD ESSE INCONTRATI


↳ ESCLUSIVAMENTE OPERAZIONI ESENTI
PREVISTE AI NUMERI DA 1 a 9 DELL'ART. 10
NON RIENTRANTI NELL'ATTIVITA' PROPRIA
DELL'IMPRESA

↳ Cessioni di BENI USATI

SEZ. 3-A
OPERAZIONI
ESENTI

RIGO
VF32

lo stesso deve essere barrato dai
CONTRIBUENTI CHE HANNO EFFETTUATO
ESCLUSIVAMENTE OPERAZIONI ESENTI



1.

NON VANNO COMPILATI ~~GLI~~ ALTRI
RIGHI DELLA SEZIONE

2.

L'AMMONTARE DEGLI ACQUISTI AD
ESSE APPARENTI VA INDICATO
NEL RIGO VF18 in quanto
le relative imposte NON S'
DISTRIBUISCE

RIGO
VF34

DATI PER IL CALCOLO DELLA PERCENTUALE
DI DISTRIBUZIONE (PRO RATA)

OPERAZIONI
ASSOGGETTATE AD IVA

OPERAZIONI ASSOGG. AD IVA
+
OPERAZIONI ESENTI

QUADRO VJ

15

DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA RELATIVA
A PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI

RIGO
VJ3

ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DA SOGGETTI
NON RESIDENTI AI SENSI DELL'ART. 17,
COMMA 2 DPR 633/1972

Riguarda
~~la~~

- SIA GLI ACQUISTI CON
INTEGRAZIONE DEL DOCUMENTO
EMESSO DAL SOGGETTO NON
RESIDENTE
- SIA L'EMISSIONE DI
AUTOFATTURA

RIGO
VJ9

ACQUISTI INTRACOMUNITARI DI
BENI (NON SERVIZI)

QUADRO VH

16

LIQUIDAZIONI PERIODICHE

Possono essere

- MONSILI
- TRIMESTRALI

in base al
(FINO A) \leq
400.000,00

VOLUMI D'AFFARI

LAVORATORI AUTONOMI o
IMPRESSE CHE PRESTANO
SERVIZI

700.000,00

ALTRI CASI

Tali limiti valgono anche per la
parte tra

CONTABILITA' ORDINARIA / CONTABILITA' SEMPLIFICATA

Sez. 1

14

I CONTRIBUENTI CON LIQUIDAZIONI MENSILI devono compilare i rigi da VH1 e VH12

I CONTRIBUENTI CON LIQUIDAZ. TRIM.

→ VH3, VH6, VH9

→ NON DEVONO COMPILARE IL RIGO VH12 (compreso l'ACCONTO)



SI INDICA DIRETTAMENTE LA LIQUIDAZIONE DELL'IVA ANNUALE

VL 32 (SE A ~~DEBITO~~)

VL 33 (SE A CREDITO)

In ipotesi di LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI è dovuto un INTERESSE NELLA MISURA DELL'1% e va compreso nell'ammontare delle LIQUIDAZIONI PERIODICHE DA INDICARE NEI RIGHI VH3, VH6, VH9

RAVVEDIMENTO

Se i versamenti sono eseguiti mediante RAVVEDIMENTO occorre BARRARE LA RELATIVA CASILLA

- N.B. - molto importante per evitare comunicazioni di IRREGOLARITÀ

IMPOSTO MINIMO
(per i versamenti in
liquidazioni periodiche)

25,82 €
(comprensivo degli
interessi)

RIGO
VH13

Indicare l'ammontare dell'ACCONTO
dovuto, ANCHE SE NON EFFETTIVAMENTE
VERSATO

IMPOSTO MINIMO
(per l'acconto)

€ 103,29

METODO per il
calcolo dell'ACCONTO

- STORICO → 88% dell'ultimo mese o trimestre dell'anno preced. (AL LOBO DELL'ACCONTO)
- PREVISIONARIO → operazioni fino al 31/12
- ANALITICO - EFFETTIVO (operazioni fino al 20/12)

SCADENZA : 27 DICEMBRE

QUADRO VI

19

LIQUIDAZIONE DELL'IRPEFA ANNUALE

SEZIONE 2

CREDITO
ANNO PRECEDENTE

Questa sezione deve essere compilata dai soggetti che nella DICHIARAZIONE per l'ANNO D'IRPEFA 2013 hanno evidenziato un CREDITO ANNUALE NON CHIESTO A RIMBORSO

RIGO VI 9

CREDITO IVA DELLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE UTILIZZATO IN COMPENSAZIONE CON IL MODELLO F24

NELO STESSO RIGO VA COMPRESO ANCHE L'EVENTUALE MAGGIOR CREDITO RICONOSCIUTO A SEGUITO DI CONTROLLI FORMALE EX

ART. 54 BIS DPR 633/1972

RIGO VI 23

INTERESSI DOVUTI PER LE LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI

PER I CONTRIBUENTI CON LIQUIDAZIONE TRIMESTRALE

VL 26

ECCESSIONE CREDITO ANNO PRECEDENTE

Il presente importo e' dato dalla DIFFERENZA:

VL 8 - VL 9

VL 29

TOTALE DEI VERSAMENTI PERIODICI

- LIQUIDAZIONI IVA
- VERSAMENTI CON RAVVEDIMENTO
- INTERESSI TRIMESTRALI
- ACCONTO

anche se versati con COMPENSAZIONE

CODICI TRIBUTI	}	DA 6001 a 6012	VERSAMENTI MENSILI
		DA 6031 a 6033	VERSAMENTI TRIMESTRALI
		6013	ACCONTO MENSILI
		6034	" TRIMESTRALI

VL 32

IMPOSTA A DEBITO

VL 33

IVA A CREDITO

QUADRO VT

21

VT1

RIPARTIZIONE
OPERAZIONI
VS.

CONSUMATORI
FINALI

TITOLARI DI
P. IVA



da
VT2
a
VT22

RIPARTIZIONE SU BASE
REGIONALE DELLE OPERAZIONI
EFFETTUATE VS. CONSUMATORI FINALI

QUADRO VX

DETERMINAZIONE

DELL'IVA DA
VERSARE

DEL CREDITO
D'IMPOSTA

PRESUPPOSTA

Il Quadro VX va compilato esclusivamente dai contribuenti tenuti a presentare la

DICHIARAZIONE ANNUALE IVA IN
VIA AUTONOMA

I SOGGETTI CHE PRESENTANO LA
DICHIARAZIONE UNIFICATA

devono indicare gli
stessi dati nella

SEZIONE III del QUADRO RX UNICO
2015

RIGO
VX1

IMPORTARE DA VERSARE

IMPORTO MINIMO: 10,33 (10,00 per arrotond. to)

RIGO
VX2

IMPORTO A CREDITO

SOCIETA' DI
COMODO

Se la società:

- 1- E' DI COMODO PER TRE ANNUALITA' CONSECUTIVE
- 2- E IN NESSUNA DI TALI ANNUALITA' HA EVIDENZIATO UN VOLUME D'AFFARI ALMENO PARI A QUELLO DEI RICAVI MINIMI PRESUNTI



PERDITA DEFINITIVA DEL
CREDITO VA ANNUALE

Credito IVA a rischio perdita per le società sempre in rosso

Per le società con risultati negativi nel quinquennio 2009-2013 eccedenza 2014 non più riportabile nelle liquidazioni periodiche

Gianluca ODETTO

La dichiarazione IVA 2015, riferita all'anno di imposta 2014, rappresenta uno **snodo cruciale** per le società che negli ultimi anni hanno sempre rilevato **perdite fiscali**: in assenza di cause di esclusione o disapplicazione della disciplina delle società in perdita sistematica, infatti, il **rischio concreto** è che tali società siano costrette ad abbandonare definitivamente il credito IVA maturato al 31 dicembre 2014, il quale **non** risulterebbe nemmeno più **utilizzabile** nell'ambito delle liquidazioni mensili o trimestrali del 2015.

Per inquadrare la problematica è necessario ricordare che le **limitazioni** all'utilizzo del **credito IVA** per le società di comodo (sia non operative per insufficienza dei ricavi, sia in perdita sistematica) sono **diversamente graduate**: se, infatti, la società risulta di comodo per **un solo anno**, sono precluse la **compensazione** in F24, il rimborso e la cessione a terzi del credito, mentre se la società è di comodo per **tre annualità consecutive** e in nessuna di tali annualità ha evidenziato un volume d'affari almeno pari a quello dei ricavi minimi presunti, viene anche persa la possibilità di **riportare il credito** nelle liquidazioni periodiche IVA.

Come evidenziato, la situazione potrebbe risultare critica per le società in **perdita strutturale**, anche tenendo conto delle novità del DLgs. 175/2014, le quali hanno portato **da tre a cinque anni** il periodo che, se caratterizzato da perdite, attribuisce alla società l'indesiderato status di **società di comodo**.

Per comprendere la problematica è sufficiente prendere in considerazione la situazione di una società che presenta **perdite fiscali** ininterrottamente dal 2009 al 2013 e che non può fare valere cause di **disapplicazione**.

Tale società risulta di comodo:

- per il **2012** (primo anno di applicazione della disciplina delle società in perdita sistematica), in virtù delle perdite del triennio 2009-2011;
- per il **2013**, in virtù delle perdite del triennio 2010-2012;
- per il **2014**, in virtù delle perdite del quinquennio 2009-2013.

Così restando le cose, il **credito** maturato al 31 dicembre 2014 risulterebbe **perso**, obbligando la società a ripartire da zero nella liquidazione IVA di gennaio 2015, o del primo trimestre dello stesso anno.

RIGO
VX4

IMPORTO DI CUI SI CHIEDE
IL RIMBORSO (ART. 30 DPR 633/1972)

1

NELLE IPOTESI DI CUI ALL'ART. 30, COMMA 3,
IL RIMBORSO PUO' ESSERE CHIESTO SE
SUPERIORE A € 2'582,28

2

IN CASO DI CESSAZIONE DI ATTIVITA'

↓ il rimborso compete

SENZA LIMITI DI IMPORTO

3

SE NELLE ULTIME 3 DICHIARAZIONI
(COMPRESA LA PRESENTE IVA 2014) VERGONO
ECCEDENZE DEDUCIBILI RIBETITE IN DETRAZIONI
NELL'ANNO SUCCESSIVO

↓ il rimborso compete
per il MINORE DEGLI IMPORTI
DI TALI ECCEDENZE
e compete

~~ANCHE SE INFERIORE A~~
€ 2'582,28

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL RIMBORSO

25

NOVITA

DECRETO SEMPLIFICAZIONI
(ARTICOLO 13 D. LGS. 175/2014)

che ha sostituito
(riscritto)

ARTICOLO 30 BIS DPR 633/1972

FINO A € 15.000,00 (prima 5.164,57)
IL RIMBORSO VIENE ESEGUITO

- ▷ SENZA PRESTAZIONE DI GARANZIA
- ▷ SENZA ALTRI ADDEBITAMENTI

SUPERIORI A € 15.000,00

OCORRE DISTINGUERE

SOGGETTI "A RISCHIO"
(o NON VIRTUOSI)

SOGGETTI "NON A RISCHIO"
(VIRTUOSI)

SOGGETTI "A RISCHIO" (^{NON} VIRTUOSI) 26

a) SOGGETTI CHE ESERCITANO UN'ATTIVITA' D'IMPRESA DA MENO DI 2 ANNI

b) SOGGETTI AI QUALI NEI DUE ANNI PRECEDENTI LA RICHIESTA DI RIMBORSO SONO STATI NOTIFICATI AVVISI DI ACCETTAZIONE . . .

c) SOGGETTI CHE PRESENTANO LA DICHIARAZIONE

PRIVA DEL VISTO DI CONFORMITA' O SOTTOSCRIZ. DA PARTE DELL'ORGANO DI CONTROLLO

È/O PRIVA DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

d) SOGGETTI CHE RICHIEDONO IL RIMBORSO DELL'ESCEDENZA ALL'AUTO DELLA CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'

Richiesta rimborso
→ 15'000,00

→ SOGGETTI
NON A RISCHIO




NESSUNA PRESENZA
DI GARANZIA
MA

→ VISTO DI CONFORMITÀ
O SOTTOSCRIZIONE
ORGANO DI CONTROLLO

→ DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA ATTESTANTE
LA SOSTITUENZA DI
DETERMINATI
REQUISITI PATRIMONIALI

→ SOGGETTI
A RISCHIO



PRESTAZIONE DI
GARANZIA